

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

OGGETTO: decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo in dotazione al Ministero della difesa nell'anno 2014.

Il decreto, in applicazione dell'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare (in seguito "Codice"), definisce il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con indicazione (allegati A e B del provvedimento e relative tabelle):

a) del numero complessivo degli alloggi, nonché del loro utilizzo suddiviso per tipologia e per Forza armata, con riferimento al patrimonio alloggiativo in dotazione nel 2014;

b) del numero degli alloggi non più ritenuti utili alle esigenze istituzionali, distinti per Forza armata e tipologia di alloggi, individuato anche ai sensi dell'articolo 306, comma 3, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010;

c) del confronto tra il piano annuale con quelli precedenti, relativi agli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e del 2014;

d) degli alloggi alienabili di cui al decreto direttoriale 14/2/5/2010 in data 22 novembre 2010, effettivamente venduti nel corso del 2014, nonché della situazione degli alloggi ulteriormente alienabili individuati alla stessa data.

Il provvedimento è stato sottoposto al preventivo parere parlamentare ai sensi del citato articolo 306, comma 2, come modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 2012 n. 20, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2012, n. 60, predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Per quanto attiene alla tempistica di adozione del decreto in parola, si evidenzia che il termine del 31 marzo previsto dal citato articolo 306 è da intendersi termine "ordinatorio" e non "perentorio". Già in passato, peraltro, tali decreti sono stati adottati più volte in data successiva e nel 2008 è stato, addirittura, adottato un solo decreto per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007.

Si soggiunge che il decreto di gestione riferito all'anno 2014 è inoltrato ora, attesa anche la tempistica di adozione ed entrata in vigore del decreto precedente (giugno 2014 con registrazione presso la Corte dei conti nel luglio del 2014).

Nella predisposizione del presente decreto si è tenuto conto, altresì, dei pareri resi dalle Commissioni Difesa della Camera dei Deputati e del Senato sul piano di gestione per l'anno 2014, riferito agli anni 2012 e 2013, con particolare riguardo ai dati relativi agli immobili, già dichiarati alienabili, effettivamente venduti nel corso del 2014, da inserire negli allegati.

Nelle premesse sono indicate le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative d'interesse, tra le quali, in particolare:

- il più volte richiamato articolo 306, comma 2, del Codice, che disciplina la predisposizione del piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa;
- l'articolo 231 del Codice, che prevede che rientrano tra le opere destinate alla difesa nazionale e sono considerati infrastrutture militari tutti gli alloggi di servizio realizzati su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro servizio diretto e funzionale;
- gli articoli da 278 a 294 del Codice, che recano disposizioni in materia di alloggi di servizio;
- l'articolo 297 del Codice, concernente la predisposizione di un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio, in relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate;
- l'articolo 306, comma 3, del Codice, che prevede l'alienazione di alloggi di servizio non più ritenuti utili alle esigenze istituzionali della Difesa per la realizzazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio;
- l'articolo 332 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, che disciplina le proroghe per il rilascio degli alloggi di servizio;
- il decreto del Ministro della difesa in data 23 giugno 2010, concernente il "Piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2009";
- il decreto del Ministro della difesa in data 11 giugno 2012, concernente il "Piano di gestione del patrimonio abitativo per gli anni 2010 e 2011";
- il decreto del Ministro della difesa in data 7 maggio 2014, concernente il "Piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per gli anni 2012 e 2013".

Per quanto concerne i singoli articoli del provvedimento:

all'articolo 1, comma 1, viene numericamente quantificato e suddiviso il patrimonio complessivo abitativo, riportato nell'allegato A.

In tale allegato è indicato il numero globale degli alloggi di servizio della Difesa in dotazione al 1° gennaio 2015, suddiviso per tipologia e Forza armata pari – rispettivamente – a complessive 16.812 unità. Al riguardo, si precisa che i numeri di alloggi realmente impiegabili dalle Forze Armate, nell'anno di interesse del presente decreto, sono 13.566 per il 2014: lo specifico dato corrisponde alla differenza tra il totale degli alloggi (Tabella 1) e il numero di alloggi dichiarati non più utili alle esigenze istituzionali (Tabella 2). La situazione di dettaglio di quest'ultimo dato, elaborata secondo un criterio di "progressività" e di raffronto, è meglio illustrata nella Tabella 3, che riporta la situazione degli alloggi di servizio non più utili alle esigenze istituzionali indicati nei piani annuali dall'anno 2009 al 2014, con l'indicazione dei "parziali" (variazioni in meno) suddivisi per anno.

Il patrimonio abitativo globale è composto da alloggi di servizio appartenenti alle seguenti categorie: ASIR – alloggi di servizio connessi con l’incarico, con annessi locali di rappresentanza; ASI – alloggi di servizio connessi con l’incarico; AST – alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari; ASGC – alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi.

Il medesimo articolo 1, comma 1, in ordine alla situazione complessiva degli alloggi, con riguardo all’**anno 2014**:

a) riassume la situazione complessiva relativa all’entità ed utilizzo del patrimonio alloggiativo dell’Esercito Italiano riferita al 31 dicembre 2014, che vede una diminuzione, rispetto all’anno 2013, di n. **357** unità.

Tale diminuzione, in particolare, è dovuta alla vendita di n. 357 AST

b) sintetizza la situazione complessiva relativa all’entità ed utilizzo del patrimonio alloggiativo della Marina Militare, riferita al 31 dicembre 2014, ed evidenzia una diminuzione, rispetto all’anno 2013, di n. **29** unità, vendute nel corso del 2014.

Tale decremento, in particolare, è dovuto alla “vendita” di:

- n. 14 alloggi ASI;
- n. 15 alloggi AST;

c) inquadra la situazione complessiva relativa all’entità ed utilizzo del patrimonio alloggiativo dell’Aeronautica Militare riferita al 31 dicembre 2014, che vede una diminuzione, rispetto all’anno 2013, di n. **64** unità.

Tale decremento, in particolare, è dovuto alla vendita di:

- n. 36 alloggi ASI;
- n. 28 alloggi AST;

All’articolo 1, comma 2, viene quantificato il numero globale degli alloggi di servizio non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell’Amministrazione, ai sensi dell’articolo 306, commi 2 e 3, del Codice, pari a **3246** unità abitative nel 2014. La tabella 2 reca i valori numerici distinti per Forza armata e tipologia di alloggio.

All’articolo 1, comma 3 è sviluppato il raffronto, in termini quantitativi e qualitativi, dei dati di cui al presente decreto per l’anno 2014, del 23 giugno 2010, del 11 giugno 2012 e del 7 maggio 2014, concernenti, rispettivamente, i piani di gestione per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 per come espresso nella tabella 3.

L’allegato B, riferito ancora al medesimo articolo 1, contiene anche la tabella 4, elaborata a seguito delle richieste che le Commissioni di Camera e Senato hanno formulato durante l’iter di approvazione del decreto del 2012, riferite agli anni 2010 e 2011. In particolare, vi è illustrata la situazione degli alloggi alienabili inseriti nel decreto direttoriale 14/2/5/2010 (datato 22 novembre 2010), con l’indicazione degli alloggi effettivamente alienati nel 2014 (**217 unità**), suddivisi per Forza Armata.

All'articolo 2, comma 1, sono stabilite le condizioni di deroga ai limiti di durata delle concessioni per particolari categorie ritenute meritevoli di tutela, con riferimento agli alloggi ASI, AST e ASGC. È stata posta attenzione, in particolare, ai nuclei familiari nei quali vi sia un portatore di handicap grave accertato ai sensi della legge 104 del 1992, e ad altri familiari conviventi con il personale dipendente deceduto in servizio e per causa di servizio.

Al comma 2 è precisato che ai coniugi superstiti del concessionario dell'alloggio o ad altro familiare già convivente di cui al comma 1 del medesimo articolo, è concessa una proroga per una durata pari al periodo occorrente per il completamento dell'iter della pratica relativa al riconoscimento della causa di servizio. Nel caso in cui l'esito del riconoscimento sia negativo e, pertanto, il decesso del concessionario sia riconosciuto non dipendente da causa di servizio, l'amministrazione procederà ai sensi degli articoli 329 e 333 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernenti la cessazione della concessione e il recupero degli alloggi. La disposizione è stata introdotta al fine di prevenire casi nei quali – di fatto – manchi il titolo giuridico che consenta la legittima permanenza (anche ai fini dell'individuazione del canone da corrispondere), da parte del coniuge superstite o altro familiare convivente, nell'alloggio di servizio del concessionario deceduto per servizio, per tutto il periodo necessario alla chiusura dell'iter di riconoscimento della causa di servizio che, come noto, può richiedere svariati mesi.

All'articolo 3, è dettata la disciplina relativa ai nuclei familiari composti da coniugi superstiti o altri familiari conviventi con il personale militare deceduto, ai quali il Capo di Stato Maggiore di Forza Armata abbia concesso la proroga della conduzione dell'utenza, ai sensi dell'articolo 332 del Testo unico delle disposizioni regolamentari (TUOM), nonché ai beneficiari della proroga di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto, da considerarsi, a tutti gli effetti, in titolo alla concessione dell'alloggio. Ciò al fine di mantenere il medesimo canone applicato agli utenti in titolo anche ai vedovi, o ad altro familiare già convivente, del personale militare deceduto, finché rimanga inalterato il loro stato civile.

Con le disposizioni di cui all'**articolo 4**, si è inteso dettare la disciplina interpretativa/applicativa relativa al c.d. "regime transitorio" – già dettato dall'articolo 4 del decreto di gestione alloggi per il 2014 (DM 7 maggio 2014) – degli utenti che hanno perso il titolo alla concessione dell'alloggio, con esclusivo, circoscritto riferimento a quelli tali alla data del 31 dicembre 2010, nonché alle individuate (limitate) categorie ritenute meritevoli di tutela, al verificarsi di particolari condizioni.

In particolare, considerata la rilevanza del provvedimento per il personale civile e militare della Difesa che sia concessionario degli alloggi in parola e ferma restando la validità delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione ad individuare sia la soglia reddituale di "protezione" per

i c.d. “*sine titulo*” sia le nuove figure ritenute meritevoli di tutela per espressa volontà parlamentare, si è inteso esplicitare alcuni punti che hanno dato origine a casi di dubbia interpretazione/applicazione, e in particolare:

- quanto alle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro della difesa 7 maggio 2014, in base alle quali possono mantenere la conduzione degli alloggi ASI, AST e ASGC, pur avendone perso il titolo, gli utenti il cui nucleo familiare convivente comprenda un portatore di handicap, grave ai sensi della legge 104 del 1992, nei casi in cui le condizioni di handicap accertato di un componente del nucleo familiare di tali utenti erano già state portate a conoscenza dell'amministrazione ed erano possedute alla data del 7 maggio 2014 (entrata in vigore del DM alloggi) e in cui il personale non abbia presentato l'istanza di cui al citato articolo 2, comma 2, può presentarla entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
- in tali casi di “riapertura dei termini”, l'applicazione del nuovo canone decorre dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'Amministrazione con decorrenza retroattiva dalle verificate condizioni qualificanti ma, in ogni caso (vedasi le disposizioni recate dal comma 2 dell'articolo in esame), fino al termine massimo retroattivo del 11 ottobre 2011, data concordemente accettata in ambito interforze (SMD) per l'applicazione delle disposizioni dettate dal decreto ministeriale 16 marzo 2011, concernente la “*Rideterminazione del canone degli alloggi di servizio militari occupati da utenti senza titolo*”. La ratio di tale previsione è quella di far salvi i casi nei quali le condizioni accertate di handicap che danno titolo alla permanenza nell'alloggio – con possibilità di essere ammessi a pagare un canone agevolato con una certa decorrenza – siano comunque operanti a condizione che l'Amministrazione sia stata in precedenza già messa a conoscenza (o comunque sapesse formalmente/ufficialmente) di tali presupposti di fatto. In sede di applicazione del decreto 7 maggio 2014, infatti, si sono verificati casi nei quali gli utenti, pur avendo titolo ai sensi del citato articolo 2, non hanno presentato l'istanza nel termine decadenziale dei novanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, perdendo – di fatto – la possibilità di esercitare le facoltà ivi indicate, con ingiusto pregiudizio della propria posizione giuridica e, conseguentemente, finanziaria. Nei casi, invece, nei quali le condizioni di handicap si sono “verificate” e accertate *ex novo* e in tempo successivo all'entrata in vigore del citato decreto, il termine decadenziale indicato nel DM 7 maggio 2014 opera pienamente, non consentendo all'Amministrazione di accogliere validamente le istanze degli utenti che, pur in possesso della richiesta documentazione, non le abbiano presentate o le abbiano presentate oltre i novanta giorni;
- le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto del Ministro della difesa 7 maggio 2014, in base alle quali possono, altresì, mantenere la conduzione, per un periodo inderogabile di cinque anni dall'entrata in vigore del medesimo decreto 7 maggio 2014, i figli e nipoti di personale militare e civile della Difesa concessionario originario di alloggi di servizio, a condizione che siano conviventi con il medesimo negli ultimi dieci anni e che a tale condizione è fatta deroga nei casi di premorienza, nel

decennio, del concessionario originario, si interpretano nel senso che in caso di eventuale premorienza antecedente agli ultimi dieci anni, costituisce titolo per il mantenimento della conduzione la convivenza con il concessionario originario per almeno un decennio, da certificare nei modi consentiti dalla legge. Ciò in quanto nell'applicazione del decreto 7 maggio 2014 si sono verificati numerosi casi di istanze presentate (e al momento non accolte con condizione) da utenti che chiedevano un'interpretazione estensiva del termine decennale della premorienza del concessionario originario, con ciò intendendo includere anche decessi antecedenti al 2004 (termine iniziale, appunto, del decennio rispetto al 2014). La *ratio* della proposta interpretazione favorevole risiede nel fatto che l'istituto della premorienza era stato introdotto nel DM 7 maggio 2014 al fine di sopperire alla disparità di trattamento derivante da eventuali casi di decessi del concessionario originario nel corso del decennio antecedente all'entrata in vigore del medesimo DM. In sintesi, atteso che si era fissato il termine decennale di convivenza con il concessionario originario quale presupposto per il mantenimento della conduzione per 5 anni da parte dei figli e nipoti del medesimo, i casi in cui il concessionario fosse eventualmente deceduto nel corso di tale periodo costituiva fonte di dispari trattamento nei confronti di coloro i quali (tra figli e nipoti) avevano avuto la sventura di perdere quel congiunto in quel periodo temporale. Al fine di compensare tale eventualità sfavorevole per gli utenti, pertanto, si era deciso di includere, tra i beneficiari, anche quei casi nei quali si era verificata la premorienza nel decennio, fermo restando, comunque, che il criterio principale in base al quale era riconosciuto il beneficio, era fissato nel decennio di convivenza con il *de cuius* concessionario originario. La presente norma, pertanto, intende confermare la primazia di tale requisito, ammettendo anche quei familiari (figli e nipoti) che hanno perso il congiunto in epoca antecedente al 2004, a condizione – però – che con il medesimo abbiano convissuto per almeno dieci anni. L'attestazione di tale periodo di convivenza è ammessa nei modi previsti dalla legge (certificazione anagrafica storica o autocertificazione).

All'articolo 5, sempre nell'ottica di mantenere salva la distinzione delle differenti categorie di non aventi titolo alla concessione, con particolare riferimento alle soglie reddituali di "salvaguardia" e protezione di alcune di esse, e non ingenerare, pertanto, dubbi circa le finalità per le quali sono fissate le nuove soglie di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto 7 maggio 2014, è precisato che agli altri fini individuati nell'Ordinamento militare (in materia di alienazione) sono fatte salve le soglie di reddito già individuate dal decreto di gestione annuale 11 giugno 2012, fatti salvi gli adeguamenti annuali effettuati sulla base degli indici ISTAT. Le soglie del decreto annuale di gestione del patrimonio alloggiativo, infatti, sono richiamate sia per poter beneficiare della rateazione del corrispettivo in caso di opzione dell'acquisto dell'usufrutto o per la continuazione nella conduzione nei casi di offerta di vendita da parte dell'Amministrazione, sia come parametro per l'applicazione delle differenti riduzioni dei prezzi di vendita dei medesimi alloggi.

Resta fermo, inoltre, che l'amministrazione procede alla revisione annuale della situazione reddituale complessiva degli utenti, ai fini dell'adeguamento dei canoni di occupazione degli alloggi, sia nei casi in cui gli istanti abbiano interesse all'adeguamento, in quanto a loro favorevole, sia nell'interesse dell'Amministrazione, nei casi in cui il canone risulterebbe maggiore in funzione del reddito.

In tutti i casi, infine, in cui agli utenti è concessa la facoltà di autocertificare alcune situazioni giuridiche/patrimoniali, si è inteso evidenziare che l'amministrazione si riserva la facoltà di effettuare delle verifiche ai fini di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Ulteriori e conclusive considerazioni sono qui dovute con riferimento ai pareri, favorevoli, espressi dalle competenti Commissioni parlamentari,

_____.

In relazione a quanto sopra:

- **circa _____ 4^ Senato, si è ritenuto di:**
 - accogliere;
 - non;
- **per quanto attiene _____ IV Camera, si è ritenuto di:**
 - accogliere;
 - non;
 - accettare;
 - recepire.